

COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE***



SOMMARIO

Copertina.....	1
Titolo I - Disposizioni generali e Definizioni.....	4
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Definizioni</i>	<i>4</i>
Titolo II - Norme generali per gli ambiti rurali.....	7
Capo I – Proprietà.....	7
<i>Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Spigolature, rastrellature, raspollature.....</i>	<i>8</i>
Capo II – Tutela dell’ambiente e della tranquillità altrui	9
<i>Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 - Riordino idraulico e manutenzione di fossati e canali.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 – Potature di alberi e riordino ambientale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 - Accesso con mezzi non idonei.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 – Accensione di fuochi</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 - Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi</i>	<i>11</i>
<i>Art. 14 - Limitazioni nelle colture</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 - Irrigazione</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Animali al pascolo.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 - Percorrenza di strade pubbliche con bestiame.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 – Smaltimento degli stocchi</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 - Apiari e alveari.....</i>	<i>12</i>
Capo III - Salvaguardia del paesaggio rurale.....	13
<i>Art. 21 - Salvaguardia del paesaggio naturale</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 - Disboscamenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 - Impianti arborei e formazione di siepi.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Piante di pregio</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Apertura di pozzi.....</i>	<i>14</i>
Capo IV - Normale pratica agricola	14
<i>Art. 26 - Normale pratica agricola</i>	<i>14</i>
Capo V – Costruzioni rurali.....	14
<i>Art. 27 - Case rurali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche</i>	<i>15</i>
Capo VI - Vendita diretta dei prodotti agricoli	15
<i>Art. 29 - Prodotti agricoli non trasformati e trasformati</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 - Vendita diretta di prodotti agricoli.....</i>	<i>16</i>
Capo VII - Interventi fitosanitari	17
<i>Art. 31 – Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 32 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 - Impiego di agrofarmaci</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 - Irrorazione di agrofarmaci e loro coadiuvanti.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 35 - Gestione delle attrezzature irroranti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 36 - Distribuzione di esche avvelenate.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 37 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....</i>	<i>18</i>
Capo VIII- Attività zootecniche	18
<i>Art. 38 - Nuovi recinti per gli animali d’allevamento.....</i>	<i>18</i>

Art. 39 - Limitazioni all'allevamento	18
Capo IX – Gestione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....	19
Art. 40 - Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue	19
Titolo III - Tutela delle strade e regime delle acque	20
Capo I - Viabilità rurale	20
Art. 41 - Utilizzo della viabilità rurale.....	20
Art. 42 - Obblighi dei frontisti.....	20
Art. 43 - Diritto di passaggio	20
Art. 44 - Occupazione delle strade.....	20
Art. 45 - Lavorazioni agricole ai bordi delle strade	21
Art. 46 - Realizzazione di serre e strutture similari ai bordi delle strade vicinali	22
Art. 47 - Pulizia delle strade pubbliche o di uso pubblico	23
Art. 48 - Accessi e diramazioni	23
Art. 49 - Passerelle e ponticelli per accesso a fondi privati.....	23
Art. 50 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico.....	23
Capo II - Fossi e canali di proprietà privata e pubblica	24
Art. 51 - Libero deflusso delle acque	24
Art. 52 - Chiusura di fossi e canali	25
Art. 53 - Tombinatura di fossi e canali	25
Art. 54 - Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi o canali	25
Art. 55 - Scarico nei fossi.....	27
Art. 56 - Piantagioni arboree esistenti a ridosso di fossi e canali	27
Capo III - Fossi e canali di bonifica	27
Art. 57 - Opere vietate lungo i canali di bonifica	27
Art. 58 - Opere consentite lungo i canali di bonifica.....	29
Art. 59 - Obblighi dei proprietari.....	29
Capo IV - Acque pubbliche	30
Art. 60 - Divieti	30
Art. 61 - Distanza delle colture agrarie	30
Art. 62 - Distanza di serre mobili, tunnel e similari.....	31
Titolo IV - Sanzioni	31
Art. 63 - Sanzioni per la violazione delle norme del presente Regolamento.....	31
Art. 64 - Sanzioni accessorie.....	32
Art. 65 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze.....	32
Titolo V – Norme transitorie e finali	32
Art. 66 - Norme transitorie.....	32

Allegato A: Specie indicate per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale e nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di bonifica

Allegato B: Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Allegato C: Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Titolo I - Disposizioni generali e Definizioni

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale negli ambiti del territorio comunale aventi destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni che vengono espletate per garantire, negli ambiti del territorio comunale individuati al precedente articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale è espletato da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'amministrazione comunale potrà promuovere la formazione di associazioni e gruppi con funzione consultiva e per la prevenzione delle infrazioni mediante informazione.

Art. 4 - Definizioni

1. Rispetto alle definizioni di seguito riportate sono comunque fatte salve le definizioni date dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme sovraordinate al presente Regolamento.
 - Fondo: appezzamento di terreno destinato o meno alla coltivazione.
 - Fondo intercluso: fondo non avente proprio accesso diretto alla pubblica via.
 - Diritto di passaggio: facoltà di transitare attraverso fondi o vie di proprietà altrui.
 - Scolina: scavo continuo nel suolo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o tra le proprietà private, avente larghezza variabile non superiore a 2,0 m.
 - Fosso: scavo continuo nel suolo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o tra le proprietà, avente larghezza variabile usualmente compresa tra 2,0 m. e 5,00 m.
 - Canale: scavo continuo nel suolo per permettere il deflusso delle acque, che a tal fine raccorda più fossi o capifosso, avente larghezza generalmente superiore a 5,00 m; l'esercizio e la manutenzione sono di competenza dei proprietari aventi obbligo.
 - Canale di bonifica: corso d'acqua demaniale avente larghezza variabile, in consegna al Consorzio di Bonifica che svolge operazioni di vigilanza e manutenzione.
 - Capofosso: fosso principale che raccoglie le acque di scolo dei campi recapitate mediante fossi e fossati per riversarle in un canale collettore esterno e/o in un canale di

- bonifica.
- Perimetro o bacino di bonificazione: area servita dalle opere del Consorzio di Bonifica.
 - Tombinamento: sostituzione di tratti di fossi o canali a cielo aperto con tombini.
 - Miglioramenti fondiari: opere eseguite su un fondo per modificarne le sistemazioni idraulico-agrarie (omogeneità delle quote, pendenze, scoline, ...) e altri investimenti fissi (opere irrigue, frutteti,...).
 - Residui colturali: ciò che resta della coltura dopo la raccolta.
 - Agrofarmaci: sostanze utilizzate per difendere le colture da avversità biotiche.
 - Letame:
 - materiale organico prodotto nelle concimaie, costituito dalla fermentazione di deiezioni di bestiame allevato su lettiera o allo stato brado;
 - frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame zootecnico.
 - Pollina: materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.
 - Compost: risultato della decomposizione e dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame, liquame, rifiuti del giardinaggio, ecc.) da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari. Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura.
 - Costruzioni rurali: fabbricati destinati alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa l'abitazione degli agricoltori e dei dipendenti.
 - Serre fisse: le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate prevalentemente, secondo le disposizioni vigenti, alla protezione e copertura delle colture, per la cui realizzazione è richiesto il titolo edilizio abilitativo.
 - Tunnel e serre mobili: strutture funzionali all'attività agricola, che non richiedono opere edilizie vere e proprie e atto abilitativo edilizio (salvo l'autorizzazione ambientale ove prescritto).
 - Bosco (art. 14 della L.R. 52/1978 e s.m.i.): tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. I terreni privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali o per intervento dell'uomo, compreso l'incendio, conservano la classificazione a bosco.
- Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate, con impianto di origine artificiale reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie. I boschi, come sopra definiti, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la sopra estesa definizione di "Bosco", ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq..
 - Viabilità rurale: l'insieme delle strade comunali extra-urbane, vicinali e interpoderali nel Comune di Cavallino-Treporti.
 - Strada vicinale: strada locale aperta al pubblico transito, non iscritta nelle categorie

delle strade statali, regionali, provinciali e comunali. La strada vicinale, se di proprietà di soggetti privati, è gravata da un diritto reale pubblico di uso del quale è necessario un titolo costitutivo o l'utilizzazione protrattasi per il periodo necessario all'usucapione del diritto. L'uso pubblico deriva dalla necessità di uso non limitata ai soli frontisti o proprietari per esigenze di circolazione o per raggiungere edifici o luoghi o altre vie di interesse collettivo. I frontisti o i proprietari non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'aver o meno contribuito alle spese di realizzazione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza.

- Strada interpoderale: si intende una strada rurale che conduce ad una pluralità di poderi o edifici privati nonché quella utile a raggiungere le coltivazioni. Si tratta di strada privata non aperta al pubblico transito, la cui manutenzione spetta ai proprietari o conduttori dei poderi che vi affacciano.
- Argine: opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire alle acque di straripare.

Titolo II - Norme generali per gli ambiti rurali

Capo I – Proprietà

Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato entrare nei fondi altrui senza autorizzazione del proprietario o conduttore. Può comunque accedere ai fondi altrui, senza procurare danno alle colture e alle cose esistenti, chi si trova nella necessità di:
 - a) esercitare un diritto di passaggio utilizzando una apposita servitù;
 - b) inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia;
 - c) spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
 - d) esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta funghi nei termini consentiti dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6;
 - e) accedere a punti fissi trigonometrici o similari per effettuazione di rilievi tecnici previsti dalle vigenti procedure catastali.
2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato con l'adozione di una specifica ordinanza qualora:
 - a) uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso;
 - b) vi sia la necessità di effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse,
 - c) vi sia la necessità di eseguire la manutenzione di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
3. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
4. Salvo patti diversi, l'esercizio del diritto di passaggio su fondo altrui deve avvenire:
 - a) sfruttando le servitù di passaggio esistenti, o transitando lungo il percorso più breve o lungo le capezzagne o capitagne presenti;
 - b) evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore;
 - c) arrecando il minor disturbo possibile al proprietario o conduttore del fondo.

Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'esercizio della caccia e l'esercizio della pesca nel territorio comunale sono disciplinati da leggi nazionali e regionali e da disposizioni specifiche da parte della Provincia, a cui si rimanda. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze o concessioni prescritte.
2. Parimenti, la raccolta di funghi, di lumache e rane, di flora naturale e spontanea, di frutti e semi di piante forestali dai boschi, è disciplinata da norme regionali specifiche a cui si demanda; per la raccolta di funghi si deve essere in possesso di regolare patentino.
3. Ai sensi dell'art. 15, 7° comma, della Legge 157/1992 e s.m.i., l'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano come tali i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. In tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto. Possono altresì essere considerati terreni in attualità di coltivazione quelli interessati dalla coltivazione di ortaggi a pieno campo, quando siano stati individuati come tali dalla Regione.

4. Per la sicurezza del luogo di lavoro, caratterizzato da mancanza di sufficiente visibilità all'esterno e tra le serre orticole, l'esercizio venatorio in forma vagante nel Comune di Cavallino-Treporti è altresì vietato nei fondi coltivati ad orto con serre. Anche in tal caso non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
5. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatti salvi gli altri casi ed eccezioni previsti dall'art. 21 della L. 157/1992 e s.m.i., l'esercizio della caccia è vietato a chiunque:
 - a. nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
 - b. ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
 - c. nelle aie o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - d. nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
 - e. a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili (escluse strade poderali e interpoderali);
 - f. a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione (sono ad esse assimilate le macchine operatrici e semoventi con presenza di personale in aree boschive soggette a manutenzione);
 - g. su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
 - h. negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
 - i. negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle di divieto esenti da tasse;
 - j. sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.
6. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/1993 e s.m.i., durante la stagione venatoria l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore. Inoltre, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
7. Ai sensi dell'art. 15, 8° comma, della Legge 157/1992 e s.m.i., qualora il proprietario o conduttore intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al competente ufficio pubblico per la fauna e la caccia. Il proprietario o conduttore provvede ad apporre a suo carico adeguate tabelle di divieto esenti da tasse.
8. Il proprietario o conduttore può chiedere al competente Servizio per la fauna e la caccia, alle scadenze definite dalle norme regionali, l'interdizione dell'attività venatoria sul proprio fondo su cui si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato a cura del proprietario o conduttore con idonee tabelle non soggette a tasse.
9. E' vietato installare senza autorizzazione le tabelle di divieto dell'attività venatoria sul proprio fondo. Chi lo fa si espone alle sanzioni previste dall'art. 35, 1° comma lettera f), della L.R. 50/1993 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 21, 1° comma lettera dd), della L. 157/1992 e s.m.i., è vietato rimuovere o danneggiare le tabelle medesime legittimamente apposte su fondo altrui.
10. L'allevamento di animali selvatici a qualsiasi titolo è soggetto a previa autorizzazione. Gli allevamenti di selvaggina sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

1. E' vietato spigolare, rastrellare, raspollare ed in genere raccogliere qualsiasi tipo di prodotto dai fondi altrui, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto, senza consenso o incarico da parte del proprietario o conduttore.

Capo II – Tutela dell'ambiente e della tranquillità altrui

Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari o conduttori devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari o conduttori devono effettuare lo sfalcio della vegetazione sviluppatasi sul terreno non coltivato quando questa raggiunga un'altezza di 40 cm. o quando questa crei disturbo, limitazione o danno a terzi.
3. In attesa di raccolta, i film plastici e gli altri materiali di risulta derivanti dall'attività agricola possono essere accumulati sul terreno in modo ordinato, su un'area marginale di limitate dimensioni possibilmente non visibile dalla pubblica via, in via transitoria per un periodo non superiore a 90 giorni. È fatta salva la possibilità di stoccaggio temporaneo per un periodo massimo di 365 giorni, purché il deposito non superi i 20 mc.
4. Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, e/o qualora si generi pericolo per l'incolumità dei cittadini o pericolo di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Comune intima con propria ordinanza l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e, in caso di inottemperanza, provvede all'esecuzione d'ufficio degli interventi stessi addebitandone i costi al trasgressore.
5. Fatti salvi i casi di cui al precedente comma 4. del presente articolo, gli interventi di pulizia o di riordino nei terreni agricoli incolti non possono essere eseguiti nel periodo da inizio aprile a fine luglio a tutela della fauna selvatica migratoria o stanziale nidificante. Il divieto d'intervento è esteso a tutte le parti del territorio ove sia accertata la presenza di esemplari della fauna sopra citata.

Art. 9 - Riordino idraulico e manutenzione di fossati e canali

1. A salvaguardia della fauna e ittiofauna presente nei siti, nelle operazioni di riordino idraulico degli alvei, di decespugliamento delle parti incolte, di risagomatura degli argini nonché di tombinamento di fossati o canali, è fatto obbligo di osservare quanto segue:
 - a) nelle zone SIC/ZSC e ZPS e nelle Riserve Naturaliste tali operazioni debbono essere preventivamente autorizzate sulla base delle normative vigenti, dagli Enti o Uffici Comunali di competenza. Debbono essere eseguite le indagini preventive previste dalle normative vigenti (screening preliminare ed eventuale valutazione di incidenza ambientale) per la verifica della presenza o meno di fauna, ittiofauna rientranti negli allegati delle Direttive Europee (habitat ed uccelli);
 - b) sono vietate le operazioni nella stagionalità incompatibile con le condizioni di letargia e di nidificazione delle specie di fauna presente;
 - c) nelle sponde o rive dei canali o fossati sono vietate accensioni di fuochi o estirpazioni di sterpaglie tramite combustione;
 - d) nelle sponde di fossati e canali è vietato l'uso di dissecanti/diserbanti. Deroghe a tale divieto possono essere effettuate in periodi lontani dalla letargia e nidificazione per comprovate esigenze di estirpazione di malerbe infestanti e persistenti;

- e) sulle sponde di fossati e canali o nelle aree sovrastanti ad esse sono vietati depositi anche temporanei di materiali plastici (teli pvc/pet, tubi di irrigazione da risulta, cassette ecc.);
 - f) lo sfalcio meccanico con dispositivi a lama rotante o filo metallico/plastico o altro deve essere eseguito ad un'altezza minima dal suolo di 10 cm.
2. Per gli interventi di cui al comma precedente si debbono osservare i disciplinari tecnici o le schede norma di riferimento depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 10 – Potature di alberi e riordino ambientale

1. A salvaguardia della fauna presente nei siti, nelle operazioni di potatura, abbattimento e riordino ambientale riguardanti gli alberi e le zone inselvatichite è fatto obbligo di osservare quanto segue:
- a) nelle zone SIC/ZSC e ZPS e nelle Riserve Naturaliste tali operazioni debbono essere preventivamente autorizzate sulla base delle normative vigenti dagli Enti o Uffici Comunali di competenza. Debbono essere eseguite le indagini preventive previste dalle normative vigenti (screening preliminare ed eventuale valutazione di incidenza ambientale) per la verifica della presenza o meno di fauna, stanziale e migratoria rientranti negli allegati delle Direttive Europee (habitat ed uccelli);
 - b) sono vietate le operazioni nella stagionalità incompatibile con le condizioni di letargia e di nidificazione per la preservazione delle specie autoctone ed alloctone della fauna presente;
 - c) si deve favorire la preservazione di alberi di alto fusto usufruiti con funzione di posatoio.
2. Per gli interventi di cui al comma precedente si debbono osservare i disciplinari tecnici o le schede norma di riferimento depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 11 - Accesso con mezzi non idonei

1. Sui fondi agricoli non si può accedere con mezzi non abilitati alle lavorazioni e al trasporto (auto fuoristrada, moto da cross e similari). Tale divieto si estende anche a tutti i territori soggetti a tutela ambientale.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi dei proprietari o conduttori e delle persone dagli stessi autorizzate, nonché i mezzi di sorveglianza, soccorso e pronto intervento.

Art. 12 – Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio la bruciatura di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è vietata ed è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ad eccezione dei casi riconducibili alla normale pratica agricola, è fatto divieto di eliminare ramaglie e altri residui vegetali mediante combustione all'aperto. Vanno favoriti il loro conferimento a centri di riutilizzo o il compostaggio in azienda nei limiti consentiti.
3. Potrà essere eseguito l'abbruciamento di essenze vegetali o di altro materiale vegetale per fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dalle competenti autorità. L'abbruciamento dovrà avvenire adottando in ogni caso tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
4. E' consentita l'accensione di fuochi per la cottura di cibi. In tal caso il fuoco dovrà sempre

essere presidiato e le fiamme ed il fumo non dovranno recare danno e disturbo a terzi.

5. E' consentita l'accensione di falò nel rispetto della tradizione popolare dell'Epifania, purché:
 - a) il falò sia presidiato e sorvegliato fino al suo spegnimento;
 - b) non vengano arrecati danni a terzi, pena l'immediato risarcimento dei danni stessi;
 - c) per il falò non vengano utilizzati pneumatici, sostanze chimiche o esplosivi, o altri materiali inquinanti e pericolosi.

Art. 13 - Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi

1. L'utilizzo di trebbie, trattori, motopompe, motofalciatrici, decespugliatori ed altri similari mezzi ed attrezzi rumorosi è disciplinato dal vigente regolamento del piano di classificazione acustica.

Art. 14 - Limitazioni nelle colture

2. Ciascun proprietario o conduttore può lavorare i suoi fondi rustici nel rispetto del codice di buona pratica agricola e con le tecniche agrarie che riterrà più opportune o utili, purché nello svolgimento della sua attività non costituisca pericolo, disturbo, limitazione o danno a terzi ed osservi le norme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15 - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il proprietario o conduttore dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione deve collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre deve realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 16 - Animali al pascolo

1. Gli animali al pascolo devono essere condotti e custoditi in modo tale da impedirne sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a persone o a cose o ad altri animali, o intralcio alla circolazione stradale. I proprietari sono in ogni caso responsabili dei danni e delle lesioni procurate dai loro animali.

Art. 17 - Percorrenza di strade pubbliche con bestiame

1. Lungo le strade pubbliche, la conduzione di bestiame e la percorrenza a cavallo sono consentite solo su quelle classificate sotto il profilo tecnico-funzionale come "strade

locali”; è vietato, in ogni caso, condurre animali lungo strade caratterizzate da traffico intenso, a prescindere dalla loro classificazione tecnico-funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, nel percorrere le “strade locali” i conduttori di moltitudini di animali devono osservare la massima cura e attenzione nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti e fughe dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento alle cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta di bestiame.
4. Per fini igienico-sanitari e di pubblico decoro le deiezioni prodotte dagli animali nelle piazze e strade di pubblico transito debbono essere rimosse immediatamente dal proprietario o conduttore.
5. Gli animali d’affezione sono in ogni caso esclusi dall’applicazione dei commi 1. e 3. del presente articolo.

Art. 18 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Sindaco, che ne dà subito comunicazione al Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS e agli altri Organismi competenti, qualsiasi malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza della stessa, e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni che verranno loro impartite dalle Autorità preposte.
2. Per tutte le procedure da seguire nel caso si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.
3. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevano i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l’obbligo, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d’acqua con gli animali sani. Gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dal suo ricovero qualsiasi animale o prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
4. Gli animali morti per cause naturali devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 19 – Smaltimento degli stocchi

1. E’ obbligatoria l’eliminazione dei residui colturali mediante trinciatura e successivo interrimento o mediante smaltimento secondo le modalità consentite dalla Legge. Gli stocchi devono essere trinciati entro 2 mesi dalla fine della raccolta qualora abbiano un’altezza superiore a 40 cm. e devono essere interrati o smaltiti entro e non oltre il mese di marzo.
2. E’ fatta salva la possibilità di limitarsi alla trinciatura, senza ricorrere a smaltimento o interrimento, in adesione alla pratica del minimo colturale. In tal caso, la trinciatura dovrà essere effettuata accuratamente, al fine di favorire il contatto fra i residui colturali e il terreno.

Art. 20 - Apiari e alveari

1. Gli apiari ed alveari devono essere collocati a distanza di non meno di 10,00 metri rispetto alle strade di uso pubblico e ai confini di proprietà.
2. L’apicoltore può dimezzare tale distanza se sono interposti muri, siepi od altri ripari.

3. L'apicoltore dovrà in ogni caso impedire che gli apiari ed alveari arrechino disturbo a terzi, aumentando anche la distanza di collocamento dalle strade e dai confini di proprietà qualora necessario.

Capo III - Salvaguardia del paesaggio rurale

Art. 21 - Salvaguardia del paesaggio naturale

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di cui al presente Capo, per la salvaguardia del paesaggio naturale si demanda alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 22 - Disboscamenti

1. E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di superfici a bosco o pineta.
2. E' fatto inoltre divieto di disboscare la vegetazione riparale per una distanza orizzontale inferiore a 9,00 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie dei corsi d'acqua pubblici.
3. In caso di violazione, fatte salve le sanzioni derivanti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, l'autore della violazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato preesistente con le modalità e nei tempi prescritti dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà far eseguire d'ufficio gli interventi di ripristino a spese dell'inadempiente.

Art. 23 - Impianti arborei e formazione di siepi

1. Al fine di riqualificare il verde rurale e di reintrodurre specie arboree ed arbustive autoctone, sono permesse all'impianto solamente le specie indicate dal P.A.L.A.V. "per la istruzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale e nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di bonifica"; ne viene allegato l'elenco alla fine del presente Regolamento (vedasi ALLEGATO "A").
2. Qualora necessario per salvaguardia del paesaggio rurale o per tutela della pubblica incolumità, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze.
3. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli impianti a scopo culturale.

Art. 24 - Piante di pregio

1. Si definiscono "piante di pregio" singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne

delinea le caratteristiche.

4. E' vietato distruggere o alterare le piante di pregio e il proprietario o conduttore deve assicurarne quanto più possibile l'integrità e la conservazione mediante i più opportuni interventi di manutenzione.

Art. 25 - Apertura di pozzi

1. E' fatto divieto di aprire o mantenere pozzi e di prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti in materia o in difformità ad essa.

Capo IV - Normale pratica agricola

Art. 26 - Normale pratica agricola

1. Sono considerati normale pratica agricola i movimenti di terra strettamente pertinenti all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, comprese le operazioni di scasso e/o aratura fino alla profondità di 90 cm.. Nelle movimentazioni di terra deve essere garantito il pareggio tra volumi di scavo e volumi di riporto.
2. Sono considerati normale pratica agricola anche la formazione di scoline, l'impianto di pali tutori, l'installazione di reti frangivento mobili e di limitata entità, l'installazione di reti mobili antigrandine ed interventi simili, l'installazione di serre mobili, ma non l'alterazione della rete dei fossi e dei canali e della morfologia e altimetria del terreno e dell'assetto idraulico.
3. Gli accorpamenti di fondi tali da comportare alterazione della morfologia del terreno con conseguente variazione dell'assetto idraulico, nonché gli interventi al di fuori dei parametri di "normale pratica agricola" di cui ai precedenti commi del presente articolo, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune previa presentazione di un piano di riordino fondiario. Il Comune, ove necessario, richiederà preventivamente il parere del competente Consorzio di Bonifica.

Capo V – Costruzioni rurali

Art. 27 - Case rurali

1. Le costruzioni in zona rurale sono disciplinate dalle Norme dei vigenti strumenti urbanistici.
2. Le attività agrituristiche e le trasformazioni edilizie ad esse funzionali sono disciplinate dalle specifiche norme nazionali e regionali, ed in particolare dallo specifico Regolamento di Attuazione della Regione Veneto.
3. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore. L'acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell'ULSS ai sensi della vigente normativa in materia. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.
4. Le acque reflue domestiche provenienti dalle abitazioni site in zone sprovviste di

fognatura e quelle ad esse assimilate devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti comunali. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità tali che non arrechino danni a terzi.

5. I fabbricati rurali e i cortili, le aie, gli orti e i giardini a loro annessi devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque pluviali, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.
6. E' vietato conservare qualsiasi prodotto fitosanitario nei luoghi di deposito e di conservazione di derrate alimentari per uso umano o zootecnico, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di impiego dei fitosanitari.
7. Nel corpo edilizio in cui sono presenti alloggi non sono ammessi locali per allevamento zootecnico nonché depositi di materiali soggetti a fermentazione.

Art. 28 - Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche dovranno essere costruiti o adeguati in conformità alle norme della vigente strumentazione urbanistica, alla legislazione in materia di igiene veterinaria e del lavoro, alle norme per la protezione, la sicurezza ed il benessere degli animali, alle direttive regionali sull'Ecocondizionalità, alle altre specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia, e comunque devono:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili;
 - f) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.Per le norme in dettaglio si rinvia al Regolamento Edilizio.
2. Fatte salve eventuali norme specifiche in materia, i nuovi ricoveri zootecnici o quelli esistenti in cui siano aumentate le densità dei capi presenti devono garantire il rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza minima dei ricoveri : 3,00 metri;
 - b) volume utile specifico minimo di 20 mc per capo bovino o bovino equivalente (1 capo bovino adulto = 1 Equino = 3 Vitelli = 3 puledri = 2 suini da riproduzione = 4 altri suini = 7 ovini/capri = 50 Tacchini/anatidi = 100 Polli/altre specie avicole = 100 conigli).
3. Fatte salve eventuali norme più restrittive e le N.T.O. del P.I. per gli allevamenti zootecnico-intensivi, i nuovi ricoveri zootecnici a carattere diverso dagli allevamenti zootecnico-intensivi devono essere realizzati ad una distanza minima di:
 - a) 25,00 metri dalle abitazioni, ad eccezione di quella dell'operatore agricolo,
 - b) 25,00 metri dai confini di proprietà;
 - c) 100,00 metri dai centri abitati esistenti o previsti.
4. In caso di ricoveri destinati ad attività zootecniche a carattere familiare o per autoconsumo il Comune, sentita eventualmente l'Autorità Sanitaria, può concedere deroghe alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

Capo VI - Vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 29 - Prodotti agricoli non trasformati e trasformati

1. Si definiscono “prodotti agricoli non trasformati” i prodotti ortofrutticoli che dopo la raccolta non siano stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. Si definiscono “prodotti agricoli trasformati”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a trattamenti che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
3. Si definisce “trattamento” qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti.
4. Per il trattamento, la preparazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la manipolazione e la vendita dei prodotti agricoli trasformati è necessario il piano di autocontrollo di cui all’art. 3 del D.Lgs. n° 155/1997.

Art. 30 - Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs. n° 228/2001 e s.m.i.), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge n°580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e con le disposizioni e limitazioni previste dalle leggi vigenti.

La possibilità di vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende è soggetta ai ricavi massimi indicati all’art. 4, 8° comma, del D.Lgs. n° 228/2001 e s.m.i., oltre i quali si applicano le disposizioni relative alla disciplina del commercio.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al SUAP del comune ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione medesima.
3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico entro il territorio comunale, la comunicazione e' indirizzata al SUAP di Cavallino-Treporti. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, e nel caso di consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
5. Per la vendita di prodotti agricoli direttamente su campo aperto o serra per coltivazione non è richiesto alcun atto autorizzativo; per la vendita in locali o strutture anche prefabbricate è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività.

6. Ai sensi della Circolare regionale n° 5 del 28.11.2003, la vendita di prodotti di completamento, così come definiti nella Deliberazione regionale n. 2681 del 1999, è compatibile con la destinazione agricola della zona e dell'immobile ove viene svolta la vendita diretta di prodotti agricoli. La vendita di prodotti diversi da quelli agricoli e da quelli di completamento deve invece avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche relative alla destinazione d'uso dell'area.
7. Per le Piccole Produzioni Locali (PPL) si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Capo VII - Interventi fitosanitari

Art. 31 – Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Il Comune di Cavallino Treporti incoraggia l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.
2. Per i fini di cui sopra, nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge vigenti.
3. In uno con il presente regolamento, è approvato l'allegato C, recante il "Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", conforme al modello approvato con DGR n. 1262/2016.

Art. 32 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

(ABROGATO)

Art. 33 - Impiego di agrofarmaci

(ABROGATO)

Art. 34 - Irrorazione di agrofarmaci e loro coadiuvanti

(ABROGATO)

Art. 35 - Gestione delle attrezzature irroranti

(ABROGATO)

Art. 36 - Distribuzione di esche avvelenate

(ABROGATO)

(ABROGATO)

Capo VIII- Attività zootecniche

Art. 38 - Nuovi recinti per gli animali d'allevamento

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali d'allevamento devono essere collocati ad almeno 25,00 metri dalle abitazioni altrui, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere degli animali stessi e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di 25,00 metri dalle abitazioni altrui, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20,00 metri dall'abitazione del proprietario ed almeno 50,00 metri dalle abitazioni altrui.

Art. 39 - Limitazioni all'allevamento

1. E' vietato allevare animali da cortile, colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
2. Nelle zone territoriali omogenee urbanistiche A, B, C (agglomerati urbani), D (zone produttive), F (attrezzature ed impianti di interesse generale) della vigente strumentazione urbanistica comunale è vietato detenere o allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovini ed equini.
3. Nelle zone territoriali omogenee sopra citate è consentito detenere cani nella misura massima di 5 capi adulti, salvo che non siano previste specifiche aree a ciò destinate. Potrà essere ammessa la detenzione già esistente di un numero maggiore di cani previo parere favorevole rilasciato dal competente Servizio Veterinario.
4. Nelle zone territoriali omogenee sopra citate è anche vietato in linea generale l'allevamento di capi avicoli; in deroga, l'allevamento potrà essere consentito su aree private scoperte previo parere favorevole rilasciato dalla Competente Autorità e comunicazione all'Azienda ULSS, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che il detentore degli animali osservi obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica ed una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
5. Costituisce forma di allevamento da ingrasso familiare l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti.

Capo IX – Gestione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Art. 40 - Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue è soggetta ai criteri tecnici e alle procedure amministrative previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2006 n. 2495 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2007 n. 2439, a cui si demanda anche per le definizioni utilizzate nel presente Regolamento.
2. Per le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue si fa riferimento allo specifico Regolamento che si allega alla fine del presente Regolamento di Polizia Rurale (vedasi ALLEGATO "B"); tale Regolamento è conforme al Regolamento Tipo in allegato "B" della Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2007 n. 2439.
3. Si precisa che l'intero territorio comunale è da intendersi come "Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola".

Titolo III - Tutela delle strade e regime delle acque

Capo I - Viabilità rurale

Art. 41 - Utilizzo della viabilità rurale


1. E' severamente vietata l'alterazione o chiusura delle strade della viabilità rurale anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. Fanno eccezione le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei fondi serviti, che possono essere chiuse al passaggio mediante sbarre o cartelli di divieto.

Art. 42 - Obblighi dei frontisti

1. I frontisti, proprietari o conduttori, di strade interpoderali hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.
2. I frontisti, proprietari o conduttori, di tutte le strade hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Art. 43 - Diritto di passaggio

1. Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, purché con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. Lungo le strade interpoderali è consentito l'accesso alle proprietà che vi prospettano solo da parte degli aventi diritto o delle persone ed ai mezzi da questi debitamente autorizzati. La larghezza utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a 4,00 metri onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli e agli automezzi anche pesanti.






Art. 44 - Occupazione delle strade

1. Senza la concessione dell'Ente competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade pubbliche o ad uso pubblico.

2. In caso di autorizzazione all'occupazione, nell'atto concessorio devono essere riportati la località, l'estensione, la durata ed il tipo dell'occupazione oltre all'eventuale canone o tassa pagata.
3. E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio alternativo comodo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 45 - Lavorazioni agricole ai bordi delle strade

1. E' vietato occupare le strade pubbliche o di uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.
2. Fatte salve diverse prescrizioni, le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade pubbliche o di uso pubblico dovranno avere le seguenti limitazioni:
 - a) distanza minima di 1,50 metri dal ciglio del fossato laterale a bordo strada, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
 - b) distanza minima di 3,00 metri dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale, per arature in senso trasversale alla strada, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale;
 - c) distanza minima di 1,50 metro dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale per le arature in senso longitudinale alla strada.
3. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo una larghezza di transito utile non inferiore a 4,00 metri, come prescritto dal precedente art. 47.



Art. 46 - Realizzazione di serre e strutture similari ai bordi delle strade vicinali

1. Fatte salve le distanze previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le strade provinciali e comunali, ai bordi delle strade vicinali le serre mobili, i tunnel e le strutture similari di nuovo impianto, essendo strutture mobili, dovranno essere realizzati rispettando:
 - a) una distanza di almeno 3,00 metri dal ciglio del fossato laterale a bordo strada (anche se quest'ultimo è di proprietà), onde permettere il passaggio delle macchine per la pulizia e manutenzione del fossato;
 - b) una distanza di 2,50 metri dal ciglio della strada in mancanza del fossato.

Le distanze sopra prescritte vanno calcolate dal punto di massimo ingombro di ogni parte delle serre mobili, dei tunnel e delle strutture similari verso il fronte stradale (porte in

- posizione aperta, teli laterali in posizione sollevata, ecc.).
2. Eventuali deroghe alle distanze di cui sopra potranno essere valutate caso per caso, previa richiesta adeguatamente documentata.

Art. 47 - Pulizia delle strade pubbliche o di uso pubblico

1. E' vietato insudiciare le strade nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o di altre attività in genere o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli. Qualora ciò avvenisse, i responsabili del fatto dovranno provvedere immediatamente alla pulizia della strada.
2. Per rispettare il disposto del 1. comma del presente articolo e per evitare la perdita sulla sede stradale di residui pericolosi per la circolazione, tutti i mezzi semoventi devono essere preventivamente puliti prima di essere messi in circolazione su strada.

Art. 48 - Accessi e diramazioni

1. Non possono essere formati nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali o vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. E' vietato accedere o uscire dai terreni al di fuori degli esistenti passaggi d'accesso.

Art. 49 - Passerelle e ponticelli per accesso a fondi privati

1. La costruzione e manutenzione di passerelle e ponticelli su fossati a bordo di strade pubbliche o di uso pubblico, anche ove i fossati siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va eseguita senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua sottostante. Nel caso dei fossi privati il parere tecnico sull'opera per verificare la compatibilità idraulica va richiesto al Consorzio di Bonifica.

Art. 50 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico

1. I proprietari o conduttori di fondi o di giardini sono obbligati a tenere controllati e regolati gli alberi, le siepi e le coltivazioni arboree ed arbustive prospicienti le strade, al fine di evitare che lo sviluppo delle piante o dei rami vada a creare rischi per la pubblica incolumità e la circolazione stradale, o vada a restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i fossati e canali di scolo, o vada a compromettere la leggibilità dei segnali.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta o il fossato a bordo strada da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da alberi, siepi o coltivazioni arboree ed arbustive posti in loro proprietà.
3. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. I proprietari frontisti di strade con piantagioni arboree prospicienti la sede stradale sono obbligati a sfrondare o tagliare i rami protesi verso la strada fino all'altezza di 4,00 metri da terra per tutta la sezione utile della strada, onde consentire una adeguata visibilità e sicurezza per la circolazione.
5. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla

massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 metri.

6. Per l'impianto di alberi che sviluppino apparati radicali superficiali di particolare estensione (pinus pinea e similari) la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 10,00 metri.
7. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o arbusti tenuti ad altezza non superiore ad 1,00 metro sul terreno non può essere inferiore a 1,00 metro.
8. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3,00 metri.

Capo II - Fossi e canali di proprietà privata e pubblica

Art. 51 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari o gestori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il deflusso libero di dette acque, né possono chiudere od ostruire fossi e canali a ciò destinati.
2. I fossi, i capifosso e i canali di proprietà comunale, metropolitana o di qualsiasi altro ente, sono equiparati a quelli privati e pertanto la loro gestione è disciplinata dalle stesse norme.
3. I fossi o canali privati soggetti a servitù di scolo o prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, ed i manufatti ivi costruiti (tombotti, ponti, chiaviche, paratoie ecc.) devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.
4. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 08 maggio 2009, n. 12, su richiesta di uno o più proprietari interessati, del Comune, o qualora venga riscontrata e/o segnalata inadempienza dei proprietari ad eseguire i lavori di loro competenza, detti lavori potranno essere eseguiti dal Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli aventi obbligo ed il loro costo sarà recuperato a mezzo di apposito riparto da tutti i beneficiari.
5. I fossi o canali di proprietà privata e pubblica devono essere mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori.
6. All'interno di fossi e canali sono severamente vietati l'impianto di alberi e siepi, le costruzioni, il movimento di terra ed in genere tutte le opere e operazioni che possano in qualche modo ridurre od ostruire il normale deflusso delle acque.
7. La piantumazione di piante, la costruzione di serre e la posa in opera di apprestamenti di qualsiasi tipo in prossimità di fossi e corsi d'acqua in genere, escluse le scoline, dovranno essere eseguite in modo tale da garantire la possibilità di effettuare in modo agevole gli interventi di manutenzione degli stessi e quindi a distanza tale (comunque maggiore di 3 m, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive da parte del Consorzio di Bonifica) da consentire gli interventi con mezzi meccanici su entrambi i lati.
8. La distanza di cui al comma precedente è ridotta a 1 metro nei seguenti casi:
 - a. Quando la sponda opposta del corso d'acqua è prospiciente la viabilità pubblica o altro passaggio con sezione idonea a garantire il transito del mezzo meccanico

- volto alle operazioni di manutenzione. La fascia di 1 metro laterale al corso d'acqua potrà essere utilizzata per il deposito del materiale di risulta derivante dall'espurgo;
- b. Quando il corso d'acqua, per l'intera lunghezza, sia interno ad un'unica proprietà;
 - c. Quando sia stato sottoscritto un accordo, ostensibile alla Pubblica Amministrazione, in base al quale uno dei frontisti si assume l'onere di garantire il passaggio per la manutenzione.
9. Quando la posa in opera degli apprestamenti di cui al comma 7 consiste nell'installazione di una recinzione perpendicolare al corso d'acqua, è consentito di arrivare fino al ciglio del corso stesso, purché sia installato un cancello che garantisca il passaggio dei mezzi meccanici per le manutenzioni.
10. In ogni caso, la rete di scolo interna dovrà essere mantenuta in condizioni di piena efficienza al fine di evitare pregiudizio al regolare deflusso delle acque del fondo in oggetto e dei fondi limitrofi.

Art. 52 - Chiusura di fossi e canali


1. Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive delle Norme Tecniche Operative del P.I., la chiusura di fossi o canali da parte dei proprietari o di altri aventi titolo è ammissibile, previa autorizzazione del Comune e degli altri Enti competenti, solo nei casi in cui:
 - a) tale opera sia funzionale all'esecuzione di opere pubbliche;
 - b) tale opera rientri in specifici piani di miglioramento fondiario;
 - c) detti corsi abbiano perso nel tempo la loro funzione idraulica.
2. In caso di chiusura abusiva, il Comune potrà chiederne il ripristino a cura e spese dell'esecutore dell'opera; se l'esecutore si rifiuta di eseguire il ripristino nei termini prescrittigli, il Comune farà eseguire d'ufficio il lavoro con spese a carico dell'inadempiente, fatte salve altresì le altre sanzioni previste nel caso.

Art. 53 - Tombinatura di fossi e canali


1. Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive delle Norme Tecniche Operative del P.I., la tombinatura di fossi o canali da parte dei proprietari o di altri aventi titolo è ammissibile solo nei casi in cui:
 - a. tale opera sia funzionale all'esecuzione di opere pubbliche o di trasformazione urbanistica, la cui progettazione preveda interventi complementari atti a garantire i criteri di invarianza idraulica di cui alle disposizioni regionali;
 - b. tale opera rientri in specifici piani di miglioramento fondiario;
 - c. detti corsi abbiano perso nel tempo la loro funzione idraulica;
 - d. vi sia la necessità di creare nuovi accessi alle proprietà, esclusivamente per tratti non superiori a 10 metri.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta di titolo abilitativo deve essere presentata dall'avente titolo al Comune il quale stabilirà la fattibilità dell'opera, la tipologia ed il diametro della tubazione e le modalità di esecuzione, previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica e/o nonché di ogni altro Ente competente ove necessario. La riduzione in condotta non dovrà comportare riduzione dell'efficienza idraulica del collettore, né riduzione del volume di invaso disponibile.

Art. 54 - Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi o canali


1. La realizzazione di nuovi fossi, canali o altre escavazioni e la modifica, trasposizione, chiusura o tombinatura di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento dell'idoneo titolo abilitativo previsto dal Regolamento Edilizio comunale.
2. Per lo scavo di nuovi canali, fossi o altre escavazioni lungo il confine di proprietà, si deve rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera, e comunque non inferiore ad 1,00 metro. Solo se di comune accordo tra i confinanti, lo scavo potrà essere effettuato in altro modo.



3. Per lo scavo di fossi, canali o altre escavazioni in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non deve essere inferiore alla profondità dell'opera, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.



4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi, canali o altre escavazioni in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non deve essere inferiore alla profondità dell'opera, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.



5. E' ammessa la trasposizione di fossi o canali all'interno della medesima proprietà e, con accordo tra i diversi proprietari, anche all'interno di più proprietà. Se lungo il fosso o canale sono presenti alberature o siepi, queste dovranno essere mantenute o ripristinate in pari misura.

Art. 55 - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei canali e nei fossi di qualsiasi tipo e nelle scoline.


Art. 56 - Piantagioni arboree esistenti a ridosso di fossi e canali

1. Le piantagioni arboree, le siepi o i filari esistenti lungo i fossi e i canali privati dovranno essere tutelati nel rispetto delle normative esistenti in materia forestale e di tutela ambientale e paesaggistica. E' obbligatorio l'estirpo delle piante nei casi in cui esse comportino limitazioni funzionali tali da compromettere il normale deflusso delle acque e sia indispensabile creare lo spazio necessario per garantire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni e per il deposito del materiale di risulta derivante dagli espurghi.


Capo III - Fossi e canali di bonifica

Art. 57 - Opere vietate lungo i canali di bonifica


1. Ai sensi delle vigenti norme in materia (R.D. n. 368 del 08.05.1904, L.R. n. 12 del 08.05.2009, Criteri generali del Consorzio per interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, sistemazioni idraulico-agrarie contenuti nel documento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.08.2012 n. 84/C-12), lungo i corsi d'acqua di bonifica, loro alvei, sponde e difese sono vietati:
- Qualunque piantagione di alberi o siepi (compresi i vigneti ed i frutteti) a distanza minore di 5,00 metri dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;




- b) movimento di terreno, comprese le arature ordinarie, a distanza minore di 2,00 metri o di quanto stabilito dalle servitù istituite dall'Ente competente, a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;



- c) apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque minore di 2,00 metri o di quanto stabilito dalle servitù istituite dall'Ente competente, a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;



- d) realizzazione di tunnel, serre tunnel e serre mobili, fabbricati, recinzioni fisse e linee aeree a distanza di metri da 4,00 a 10,00 secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;



- e) realizzazione di sottoservizi, condotte ed opere connesse, a distanza minore di 2,00 metri o di quanto stabilito dalle servitù istituite dall'ente competente, a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;
- f) realizzazione di opere di qualsiasi genere che possano precludere il libero accesso agli argini;
- g) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
- h) qualunque ingombro totale o parziale dei canali con getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe o altro materiale;
- i) scarichi che possono dar luogo a inquinamento dell'acqua.

Art. 58 - Opere consentite lungo i canali di bonifica

1. Ogni opera eccedente la normale pratica agricola, eseguita entro la fascia di rispetto di 10,00 metri a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini (nel rispetto delle distanze minime previste nell'art. 57), potrà essere realizzata previa autorizzazione/concessione del Consorzio di Bonifica, il quale valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera stessa.
2. L'autorizzazione/concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica ai sensi del comma 1 del presente articolo non esenta il richiedente dall'ottenere l'eventuale titolo abilitativo previsto dal Regolamento Edilizio comunale per l'esecuzione dell'opera medesima. Il titolo abilitativo potrà essere ottenuto solo se in possesso dell'autorizzazione del Consorzio.

Art. 59 - Obblighi dei proprietari

1. Ai sensi dell'art. 140 del R.D. 08.05.1904, n. 368 e dell'art. 34 della L.R. 12/2009, i proprietari o conduttori di terreni compresi nel comprensorio di bonifica sono obbligati a:
 - a) tenere spurgati i fossi particolari e comuni ai fondi, le luci libere dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori di bonifica;
 - b) aprire tutti i fossi e sistemi di scolo necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
 - c) mantenere in efficienza chiaviche e paratoie, escluse quelle la cui gestione spetta al Consorzio di Bonifica o al Magistrato alle Acque;

- d) lasciare libera lungo i canali consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza di m 2.00 su entrambi i lati per il deposito delle materie provenienti dagli spurghi e da altri lavori di manutenzione;



- e) rimuovere prontamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni prospicienti ai canali di bonifica che per qualsiasi causa fossero caduti nei corsi d'acqua;
- f) rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei fondi prospicienti ai canali di bonifica che possano provocare difficoltà al servizio ed al passaggio.


Capo IV - Acque pubbliche

Art. 60 - Divieti

1. Senza autorizzazione degli Enti competenti, ai soggetti privati è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. In osservanza alle vigenti norme in materia, sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:
 - a) la formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporanee o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
 - b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei di fiumi, rivi e canali riducendo la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
 - c) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
 - d) le piantagioni di alberi e siepi ed il movimento di terreno a distanza inferiore di 4,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde;
 - e) gli scavi a distanze inferiori di 10,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde.
 - f) la realizzazione di opere di qualsiasi genere che possano precludere il libero accesso agli argini.


Art. 61 - Distanza delle colture agrarie

1. Ove non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, le colture agrarie erbacee dovranno avere una distanza non inferiore di 4,00 metri dalla sponda o dal piede dell'argine. Le colture agrarie arboree dovranno avere una distanza non inferiore di 10,00 metri dalla sponda o dal piede dell'argine.



Art. 62 - Distanza di serre mobili, tunnel e similari

2. Le serre mobili, i tunnel e similari, essendo tutte strutture mobili, dovranno distare almeno 6,00 metri dalla sponda dei corsi d'acqua pubblici o dal piede del loro argine.



Titolo IV - Sanzioni

Art. 63 - Sanzioni per la violazione delle norme del presente Regolamento

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, ed in assenza di norme statali e regionali diverse, le infrazioni alle norme del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a

disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze del Comune di Cavallino-Treporti” e sono disciplinate dall’art. 16 della Legge 689/1981 e s.m.i..

Art. 64 - Sanzioni accessorie

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, ove ricorre il caso il Comune può ordinare:
 - a) la sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata,
 - b) il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose o la rimozione di eventuali opere abusive.

Art. 65 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le altre disposizioni previste nel presente Titolo e dalle altre norme di legge, al contravventore in possesso di una concessione/autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività esercitata dal titolare della concessione/autorizzazione. In tal caso la sospensione può avere una durata massima di 30 giorni;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente art. 64. In tal caso la sospensione si protrae fino al momento del loro adempimento;
 - c) morosità nel pagamento di tributi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione/autorizzazione. In tal caso la sospensione si protrae fino al momento dell’avvenuto pagamento del dovuto.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 66 - Norme transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. L’entrata in vigore delle norme di cui al Capo IV (Normale pratica agricola) e al CapoV (Costruzioni rurali) del Titolo II del Presente Regolamento comporta la decadenza di eventuali titoli abilitativi in contrasto con le norme stesse, salvo che i relativi lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine prescritto. Sono ammesse varianti in corso d’opera a detti titoli abilitativi, a condizione che le modifiche richieste siano conformi alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo che si intende variare.
3. Sono fatti salvi:
 - a) le norme degli strumenti urbanistici comunali adottati o vigenti alla data di adozione del presente regolamento,
 - b) il vigente Regolamento d’igiene comunale,
 - c) il Regolamento Comunale di convivenza e tutela degli animali.In caso di contrasto le presenti disposizioni prevalgono su qualsiasi altra disposizione comunale riguardante fattispecie comprese nel presente Regolamento.
4. Entro un mese dall’approvazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale delibera la maggiorazione dell’importo del pagamento in misura ridotta della sanzione, per la violazione alle norme di cui ai capi II, III e IV del titolo III del presente regolamento.

5. Resta salva e impregiudicata la facoltà per la Giunta di deliberare la maggiorazione dell'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, per ogni altra violazione alle norme contenute nel presente regolamento.
6. Le integrazioni e modifiche apportate alla normativa vigente successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento costituiscono automatica integrazione e modifica del Regolamento stesso.

ALLEGATO “A”

SPECIE INDICATE PER LA COSTITUZIONE DI SIEPI ED ALBERATURE NELL'AMBIENTE RURALE E NELLE AREE RELITTE E PERTINENZE PUBBLICHE DI BONIFICA

Acer campestre
Alnus glutinosa
Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Celtis australis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus xyacantha
Eleagnus angustifolia
Euonymus europaeus
Ficus carica
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Fraxinus excelsior
Hippophae rhamnoides
Juglans regia
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare
Malus domestica
Morus sylvestris
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Populus alba
Populus nigra nigra
Populus nigra Italica
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus mahaleb
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Pyrus pyraster
Quercus pedunculata
Quercus robur
Quercus pubescens
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Rosa canina
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Salix alba
Salix capraea
Salix cinerea
Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus aria/torminalis
Sorbus domestica
Tamarix gallica
Taxus baccata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Ulmus glabra
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Alnus viridis
Cercis Siliquastrum
Juglans regia
Cornus Mas
Quercus Cerris

ALLEGATO “B”

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

ART. 1 - PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia, ed in particolare delle seguenti norme:
 - a. Decr. 07.04.2006 Ministero Politiche Agricole e Forestali;
 - b. Decr. Giunta Regione Veneto n. 2495 del 07.08.2006,
 - c. Decr. Giunta Regione Veneto n. 2439 del 07.08.2007,
 - d. Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), in attuazione della Direttiva CEE 91/676, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, **il rispetto delle norme igieniche e sanitarie.**

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano **in tutte** le zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a. delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b. del tipo di effluente;
 - c. delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
 3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a. il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b. fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c. la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d. l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
 4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
 5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a. l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
 - c. lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - d. la preclusione allo spandimento del **letame**, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;

- e. la preclusione allo spandimento di **liquami**, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - f. l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:
- a. 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
 - b. dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza del 'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 6 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b. nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c. nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

- d. nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
 - e. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f. per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - g. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - h. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:
- a. 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
 - c. 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nei 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.
5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a. su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
 - b. entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c. nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d. nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

- e. per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - f. per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - g. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - j. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:
- a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
7. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
- a. dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b. iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c. iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d. spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5 comma 2 lettera e).

ART. 7 - ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a. 5 metri dalle scoline;
 - b. 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c. 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d. 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e. 20 m dai corpi idrici;
 - f. 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g. 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata del 'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b. l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI

1. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera di fumi ed odori, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere realizzati con le modalità tecniche prescritte dalla D.G.R. 7 agosto 2006 n. 2495.

2. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio degli effluenti siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

ART. 9 - ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la
"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono estese aree di rispetto con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque per uso pubblico.
2. Nelle aree di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 del 'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

ART. 10 - TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.
3. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

ART. 11 - DIFFUSIONE

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;
2. Il presente regolamento abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

ALLEGATO “C”

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

ART. 1 – UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l’ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell’ambito dell’intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel “Registro web dei trattamenti” i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell’Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall’Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L’Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l’insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all’utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde “primario” e “secondario” - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in

prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. “aree extra agricole”.

2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l’insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole “E” e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d’acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all’esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo e l’agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. “standard”) prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo “F” o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

ART. 3 – OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA

1. E’ obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell’area interessata.
2. L’obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

ART. 4 – REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree;
2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
 - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
 - b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

ART. 6 – GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

ART. 7 – MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
 - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

ART. 8 – MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

ART. 9 – MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

ART. 10 – MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

ART. 11 – MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA IN AMBIENTE URBANO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

ART. 12 – PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
 - nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel.
 - b. Nelle colture erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia,

strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1. e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
 - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
8. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

ART. 13 – COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

ART. 14 – GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 15 – SANZIONI

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le

violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

ART. 16 – ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

ART. 17 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

ART. 18 – IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
2. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)